



COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

REGOLAMENTO MERCATO COPERTO GIORNALIERO

*Stesura del 2015
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 43 del 23/07/2015*

INDICE

- Art. 1 OGGETTO, FINALITA' E RIFERIMENTI NORMATIVI**
- Art. 2 LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO.**
- Art. 3 TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE**
- Art. 4 GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO**
- Art. 5 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DEI POSTEGGI**
- Art. 6 DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI**
- Art. 7 SUBINGRESSO**
- Art. 8 REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**
- Art. 9 GESTIONE DEL MERCATO**
- Art. 10 USO DEL POSTEGGIO**
- Art. 11 OBBLIGHI A CARICO DEI CONCESSIONARI**
- Art. 12 DETERMINAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI ONERI A CARICO DEI CONCESSIONARI**
- Art. 13 VIGILANZA**
- Art. 14 SANZIONI**
- Art. 15 NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 1 – OGGETTO, FINALITA' E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente Regolamento disciplina e regola le modalità di svolgimento, di organizzazione e gestione del mercato su area pubblica di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 24/02/2000, identificato come “Mercato Via Aranci”, di seguito denominato “Mercato”.
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del Mercato è disciplinato dal D.lgs. 31/03/98 n. 114 e ss.mm.ii., dal d.lgs. n. 59/2010, dalla Legge della Regione Lazio n. 33 del 18/11/1999 e ss.mm.ii., dal presente Regolamento nonché dal Regolamento degli atti di disposizione del Patrimonio Comunale, e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Art. 2 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO.

1. Il Mercato si svolge nello stabile di proprietà comunale sito in Via Aranci, con accesso dalla medesima Via Aranci, e nell'area pubblica adiacente lo stabile.
2. Il Mercato, secondo i provvedimenti adottati, ai sensi e per gli effetti della L.R. Lazio n. 33/1999, con deliberazioni di Giunta Comunale n. 78 del 24/02/2000 e n. 134 del 30/10/2002 ha le seguenti caratteristiche:

Cadenza	giornaliero
Tipologia dell'area:	Coperta e attrezzata e scoperta non attrezzata
Giorni di svolgimento	dal Lunedì al Sabato
Ubicazione	Via Aranci
Composizione	n. 19 box n. 8 banchi esterni riservati a produttori diretti
3. I posteggi esterni riservati ai produttori diretti, in caso di revoca o di rinuncia da parte del concessionario prima della scadenza naturale della concessione, saranno soppressi e pertanto non riassegnati.

Art. 3 - TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

1. Presso i Box interni è ammessa:
 - la vendita dei generi del settore alimentare, ivi compresa la somministrazione non assistita; è altresì ammessa la vendita dei generi del settore non alimentare, solo se complementare e accessoria alla vendita dei generi del settore alimentare, che deve comunque essere prevalente.
 - la vendita da parte dei produttori diretti e degli imprenditori agricoli dei prodotti di produzione propria e, nei limiti di cui all'art. 2135 del Codice civile, di quelli di provenienza extra aziendale.
 - Nel limite del 10 % , la vendita di prodotti artigianali da parte di artigiani iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane di cui all'art. 5 della l. 443/1985 e attività di servizio
2. Presso i Banchi Esterni è ammessa la vendita da parte dei produttori diretti e degli imprenditori agricoli dei prodotti di produzione propria e, nei limiti di cui all'art. 2135 del Codice civile, di quelli di provenienza extra aziendale.

3. I prodotti alimentari devono essere posti in vendita conformemente alle norme in materia di igiene degli alimenti, di cui al Regolamento (CE) 852/2004 e confezionati ed etichettati conformemente alla vigente disciplina.
4. E' fatto divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
5. Restano salve le disposizioni e i divieti concernenti la vendita di determinati prodotti previsti da leggi speciali;
6. Gli spazi comuni interni potranno essere utilizzati per lo svolgimento di eventi e manifestazioni culturali anche mediante concessione, con procedura di selezione pubblica, a enti e associazioni senza scopo di lucro.

Art. 4 - GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

1. Il mercato si svolge tutti i giorni della settimana, dal Lunedì al Sabato.
2. L'orario di vendita del mercato è fissato con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le operazioni carico e scarico di norma avvengono un'ora prima e un'ora dopo l'orario di vendita.
4. Il Sindaco, con propria ordinanza, può modificare e derogare gli orari di cui al presente articolo, sentite le rappresentanze dei commercianti interessati, adeguandoli eventualmente a quelli previsti per le attività commerciali su aree private.
5. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse, il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione agli operatori e ai consumatori.

Art. 5 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DEI POSTEGGI

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio nel Mercato, comporta il contestuale rilascio della concessione dell'area da occupare. Quest'ultima non può essere ceduta se non con l'azienda.
2. L'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio del mercato, sono rilasciate dall'Ufficio SUAP, mediante bando pubblico, secondo le disposizioni statali e regionali vigenti, secondo quanto disposto dal presente regolamento e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio SUAP.
3. Ciascun operatore non può essere titolare di più di due posteggi.
4. L'elenco dei posteggi liberi da assegnare verrà pubblicato all'Albo Pretorio, congiuntamente al bando comunale contenente -tra l'altro- le modalità e i termini di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, gli eventuali vincoli di carattere merceologico e i criteri di formazione della graduatoria.

5. Gli interessati che intendono richiedere l'autorizzazione alla vendita e la relativa concessione per uno dei posteggi posti a Bando, dovranno inoltrare istanza nei modi e nei termini previsti dal bando medesimo.
6. Ciascuno partecipante al bando potrà inoltrare istanza per l'assegnazione di un solo posteggio.
7. L'Ufficio SUAP provvede alla formazione della graduatoria, nei tempi e nei modi che saranno stabiliti con il Bando Pubblico, e alla successiva assegnazione dei posteggi, secondo la scelta effettuata dall'operatore in base alla posizione ricoperta in graduatoria. In caso di parità si procederà al sorteggio dei posteggi, in seduta pubblica.

Art. 6 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

1. La concessione del posteggio ha durata di dieci anni o la diversa durata stabilita per legge e manterrà la scadenza naturale anche in caso di sub-ingresso di cui al successivo art. 7.
2. L'utilizzo dei posteggi interni al Mercato sarà regolato con apposito atto concessorio sottoscritto per accettazione dal concessionario.
3. Alla scadenza, si procederà con operazioni di ri-assegnazione dei posteggi, con rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni secondo i criteri previsti dalle norme vigenti.
4. E' ammessa la rinuncia della concessione prima della sua scadenza, e la conseguente cessazione dell'attività, mediante espressa e formale comunicazione da parte del titolare della stessa.

Art. 7 - SUBINGRESSO

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa e il trasferimento della relativa concessione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività.
2. Il subentrante è tenuto a presentare la prescritta Segnalazione Certificata di Inizio Attività, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa e dal regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Ufficio SUAP.

Art. 8 - REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. L'autorizzazione amministrativa è revocata e decade:
 - a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
 - b) nel caso in cui l'operatore non avvia l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione e della concessione;
 - c) in caso di sub-ingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro quattro mesi dalla data del trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o un anno dal decesso del dante causa;

- d) nel caso di mancato utilizzo del posteggio, senza giustificato motivo, per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o altro equiparato.
2. Qualora si verifichi una delle fattispecie previste al comma 1, il Comune ne dà comunicazione all'interessato, fissando un termine, non superiore a 30 giorni, per eventuali contro-deduzioni. Decorso inutilmente tale termine provvede all'adozione dei provvedimenti di revoca.
3. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) il Comune può sospendere i termini di decadenza, per un periodo non superiore a sei mesi, in caso di grave e comprovata necessità.
4. La concessione di posteggio è revocata:
 - a) per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune tenendo conto delle indicazioni del titolare;
 - b) nei casi di cui al precedente comma 1;
 - c) per mancato pagamento del canone, così come previsto nell'atto concessorio;
 - d) in caso di reiterata sospensione disposta ai sensi del successivo art. 14;
 - e) in tutti gli altri casi previsti dal vigente Regolamento sugli atti di disposizione del Patrimonio Comunale.
5. La revoca della concessione implica la revoca dell'autorizzazione alla vendita ovvero la decadenza dal diritto di proseguire l'esercizio dell'attività.

Art. 9 - GESTIONE DEL MERCATO

1. La gestione del Mercato è affidata direttamente al Comune di Aprilia.
2. La gestione del Mercato potrà essere affidata agli stessi operatori, purché ne faccia richiesta almeno il 60% di essi e sarà regolata da apposita convenzione.

Art. 10 – USO DEL POSTEGGIO

1. L'utilizzo dei posteggi viene così disciplinato:
 - a) i titolari del posteggio sono tenuti ad essere presenti al banco di vendita o, in caso di assenza o impedimento, possono delegare apposito coadiutore, dipendente o socio;
 - b) i titolari non possono scambiare il posteggio assegnatogli senza avere ottenuto il consenso dell'Amministrazione Comunale;
 - c) i banchi di vendita devono essere posti non oltre il limite degli spazi assegnati, come da planimetria;
 - d) l'esposizione della merce, non può superare lo spazio in concessione;
 - e) le strutture non direttamente collegate alla vendita, quali: bancali, casse, cassette, involucri di ogni genere e carrelli "porta merce", che per motivi di spazio non possono essere collocati nel posteggio, comunque non potranno insistere nell'area mercatale;
 - f) è vietato fissare pali al suolo, fissare funi alle pareti o danneggiare e imbrattare la struttura e i relativi arredi in qualsiasi modo;
 - g) è vietato fare uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il richiamo dei compratori; sono inoltre vietati grida e schiamazzi;

- h) non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori che non siano omologati a norma CE;
- i) i rifiuti indifferenziati devono essere raccolti e conferiti, chiusi in sacchi di plastica, nei cassonetti della N.U.; per quanto riguarda i materiali riciclabili andranno conferiti nei relativi cassonetti ovvero secondo le modalità specifiche che saranno comunicate dal Settore Ambiente ed Ecologia;
- j) e' fatto obbligo di garantire sempre la pulizia e il decoro dello spazio assegnato e degli spazi comuni, sia durante le operazioni di vendita che al termine delle stesse;
- k) è fatto obbligo di tenere sul posto i titoli abilitativi ed esibirli ad ogni richiesta del personale della Polizia Locale, e ad ogni altro funzionario addetto al controllo;
- l) è fatto obbligo di sgomberare l'area di mercato nei termini fissati dal presente regolamento o da apposita ordinanza sindacale.

Art. 11 – OBBLIGHI A CARICO DEI CONCESSIONARI

1. I titolari di autorizzazione e concessione di posteggio sono obbligati:
 - a) al pagamento del canone annuo di concessione, se trattasi di banchi interni o box, nella misura e con le modalità determinate dal vigente regolamento sugli atti di disposizione del Patrimonio Comunale, anche in caso di sospensione volontaria dell'attività;
 - b) al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, se trattasi di banchi esterni;
 - c) al pagamento dei corrispondenti costi di gestione ed amministrazione comuni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: consumo energia elettrica, consumi idrici, spese di raccolta e smaltimento rifiuti, spese di pulizia delle parti comuni, spese di sorveglianza dell'area, anche in caso di sospensione volontaria dell'attività;
 - d) alla stipula di apposita assicurazione RC per danni che dovessero derivare all'immobile in conseguenza dell'attività da lui svolta, avente stessa durata della concessione;
 - e) a provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria dei box assegnati, quali a titolo esemplificativo: le riparazioni di piccola manutenzione, quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce, serrature e chiavi, cardini degli infissi, superfici dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento;
 - f) al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e della normativa vigente, al rispetto di quanto specificatamente stabilito nell'atto concessorio, nonché al rispetto delle prescrizioni impartite durante lo svolgimento del Mercato per motivi di pubblico interesse e ordine pubblico, anche verbalmente, dagli operatori della Polizia Locale;
 - g) Alla restituzione dei locali nella loro integrità salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 12 - ONERI A CARICO DEI CONCESSIONARI

1. I titolari di autorizzazione e concessione di posteggio all'interno del Mercato dovranno pagare il canone concessorio, così come definito con il vigente Regolamento degli atti di disposizione del Patrimonio Comunale, le spese di gestione delle parti comuni che saranno separatamente quantificate e richieste, oltre che a tutte le altre imposte e tasse previste dalla legge per la tipologia di attività ivi esercitata
2. I titolari di concessione del posteggio all'esterno del Mercato saranno soggetti al pagamento della T.O.S.A.P., come determinata da apposito Regolamento comunale, oltre che a tutte le altre imposte e tasse previste dalla legge per la tipologia di attività ivi esercitata.

Art. 13 – VIGILANZA

1. Il controllo nell'ottemperanza del presente regolamento è demandato agli organi delle Forze dell'Ordine e, specificamente, al Comando di Polizia Locale e alla A.U.S.L. territoriale, per le proprie competenze.
2. Nel caso in cui un assegnatario si renda responsabile di più violazioni relative al rispetto delle norme del presente Regolamento o comunque alle disposizioni di legge vigenti in materia, l'Organo preposto al controllo ne dà tempestiva informazione all'Ufficio Attività Produttive–SUAP, che dispone i consequenziali atti, ivi compresa l'eventuale revoca dell'autorizzazione e della concessione.
3. La verifica del regolare pagamento dei canoni di locazione, della TOSAP nonché delle spese di gestione comuni è demandato all'Ufficio Tributi, che rimane competente anche in ordine alla riscossione coattiva degli stessi; L'ufficio Suap, laddove ne ricorrano le condizioni, dispone i consequenziali atti, ivi compresa l'eventuale revoca dell'autorizzazione e della concessione.

Art. 14 – SANZIONI

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ed alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
2. Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti e da specifiche disposizioni vigenti in materia, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 50,00 e Euro 500,00.
3. L'autorizzazione è sospesa dal Comune, per un periodo non superiore a 20 giorni nei casi previsti dalla normativa vigente o per reiterata inottemperanza al presente Regolamento.

Art. 15 - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Per gli attuali titolari di posteggio le concessioni avranno durata e scadenza come previsto nel documento unitario delle regioni e province autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 05/07/2012, ex art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, ovvero:
 - a) le concessioni scadute e rinnovate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso;
 - b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Intesa della conferenza Unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso;
 - c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.
2. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare del Mercato.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del vigente regolamento degli atti di disposizione del Patrimonio Comunale, ed alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.